

CAMERA DEI DEPUTATI

N.10

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità (10)

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

Trasmesso alla Presidenza il 28 marzo 2013

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CONCERNENTE REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 LUGLIO 2010, N. 139, RECANTE
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PER GLI INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ, A NORMA DELL'ARTICOLO 146,
COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che con regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, concernente il Regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 44 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede che con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del ...;
VISTO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ...;
VISTI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;
SULLA PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modificazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 dopo le parole: "da realizzarsi su aree o" è aggiunta la seguente: "beni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì assoggettate a procedimento semplificato le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di centoventi giorni,



relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme in ogni sua parte a quanto in precedenza autorizzato ed alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute. In caso di variazioni progettuali l'istanza, ove riguardi interventi di non lieve entità, è soggetta al procedimento ordinario di cui all'articolo 146 del Codice”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su esigenze e motivazioni tecniche, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione.”

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è sostituito dal seguente: “Art. 2 - *Semplificazione documentale*. 1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato assevera altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, con riferimento alla parte dell'intervento che comporta un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore del bene.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, relativo alla documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso. Nei casi indicati nel successivo comma 3 la scheda deve essere predisposta con le modalità ivi specificate.

3. Per gli interventi di lieve entità di cui ai numeri 3, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 24, 25, 30, 41 dell'Allegato I al presente decreto, che riguardano immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, la scheda di cui al comma 2 ed il relativo corredo documentale e fotografico sono predisposti con particolare attenzione ai beni e ai valori storico-culturali, naturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l'area interessata dall'intervento e il contesto paesaggistico di riferimento, nonché ai livelli di tutela rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale, ed evidenziando la congruità paesaggistica delle soluzioni proposte sotto il profilo morfo-tipologico, dei rapporti dimensionali, dei materiali, delle finiture e delle cromie.

4. Alla presentazione della domanda si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.”

ART. 3

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n.139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'amministrazione competente al rilascio

dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi comunica all'istante, rispettivamente, che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata l'amministrazione procedente richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, gli ulteriori documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla scadenza del termine o alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'istanza è dichiarata improcedibile.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, l'asseverazione di conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia presentata all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, e ne dà immediata comunicazione al richiedente.”;

c) al comma 3, dopo le parole: “piano paesaggistico” sono aggiunte le seguenti: “, anche solamente adottato,” e dopo le parole: “di pubblico interesse” è aggiunta la seguente: “paesaggistico”;

d) al comma 4, terzo periodo, le parole: “entro i successivi 10 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro i 10 giorni successivi”;

e) il comma 5 è soppresso;

f) al comma 6, terzo periodo, dopo le parole “e rilascia” è aggiunta la seguente: “tempestivamente” e sono sopprese le seguenti parole: “senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.”;

g) al comma 8, al primo periodo dopo le parole “all'interessato” sono aggiunte le seguenti: “, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,” e il quarto periodo è soppresso;

h) al comma 10, dopo le parole: “non vincolante” sono aggiunte le seguenti: “e deve essere reso entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta”;

i) il comma 11 è soppresso.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Al fine di consentire un'immediata distinzione rispetto ai procedimenti ordinari, l'autorità preposta alla gestione del vincolo provvede a trasmettere alla soprintendenza, con apposita evidenziazione, anche concordata, gli atti dei procedimenti relativi alle istanze di autorizzazione semplificata”.

ART. 5

(Modifiche all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139)

1. L'Allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

ART. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

1. Incremento non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice. Ogni successivo incremento di volumetria relativo al medesimo immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.
2. Interventi di demolizione e ricostruzione con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.
3. Interventi di demolizione senza ricostruzione di manufatti accessori o di superfetazioni manifestamente privi di caratteristiche storico-culturali e di interesse testimoniale.
4. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.
5. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; lievi modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari e terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili.
6. Modifiche che si rendono indispensabili per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici.
7. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali allo stesso immobile e' sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.
8. Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq e installazione di piccole serre, ad uso domestico, nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, con superficie non superiore a 20 mq.
9. Installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive o di collegamenti tra i capannoni stessi entro il limite del 10% della superficie coperta.
10. Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc).
11. Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti



modifiche puntuali dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero la realizzazione o la modifica di volumi tecnici.

12. Realizzazione o modifica di cancelli e recinzioni e costruzione di muri di contenimento del terreno con altezza non superiore a metri 1,50.
13. Interventi di modifica di muri di cinta esistenti, anche con incrementi di altezza non superiore al 20% dell'altezza preesistente.
14. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 metri, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi.
15. Realizzazione di manufatti per usi accessori di pertinenza di edifici esistenti nelle aree urbane, da eseguirsi in cortili interni ovvero in altri spazi consimili ad uso comune non direttamente prospettanti sulla pubblica via o su spazi pubblici. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi da realizzare sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c del Codice.
16. Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali.
17. Posa in opera di cartelli e strutture per mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'articolo 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione, in quanto non altera lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore dell'edificio, l'installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata.
18. Collocazione di tende parasole sulle facciate degli edifici al servizio di locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica l'installazione puntuale di tende da sole di piccole dimensioni sugli edifici residenziali.
19. Interventi puntuali e limitati di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazione di rotonde, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, marciapiedi e percorsi ciclabili in ambito urbano; installazione di pensiline; installazione di manufatti necessari per la sicurezza della circolazione; realizzazione di parcheggi a raso, a condizione che assicurino la permeabilità del suolo; sistemazione e arredo di aree verdi; realizzazione di sistemi di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche; opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già assoggettati a verifica di compatibilità paesaggistica nell'iter di formazione dello strumento urbanistico.
20. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo.
21. Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze, di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.
22. Installazione di cabine per impianti tecnologici, ovvero sostituzione di cabine esistenti con altre analoghe per dimensioni e localizzazione.

23. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione.
24. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne.
25. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni.
26. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra.
27. Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc ed opere di recinzione e sistemazione correlate.
28. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.
29. Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate.
30. Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 30 mq.
31. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di ridotti manufatti in soprasuolo.
32. Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 ml ed esclusivamente per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.
33. Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
34. Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi e di difesa dei versanti da frane e slavine con interventi da realizzarsi con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
35. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti.
36. Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti.
37. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove non ricompresi in aree sottoposte a vincolo ai sensi

dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fermo restando che non è soggetto ad autorizzazione il taglio di alberi effettuato nell'ambito di interventi organici di tipo silvo-culturale.

38. Manufatti realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq.

39. Interventi comportanti l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a trenta e fino a centottanta giorni, fermo restando che non è soggetta ad autorizzazione l'occupazione temporanea fino a trenta giorni, fatte salve le diverse previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico o delle regole d'uso contenute nel provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico.

40. Strutture stagionali non permanenti ed amovibili collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero.

41. Varianti, in corso d'opera, di lieve entità al progetto originariamente autorizzato, anche relative a modeste traslazioni dell'area di sedime dell'intervento autorizzato, purché non comportino inottemperanza a prescrizioni concernenti il posizionamento di singoli manufatti, nonché a modifiche alla sagoma degli edifici, limitatamente a quelle conseguenti agli interventi di lieve entità di cui ai numeri 4, 5 e 6 del presente allegato.